

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di L'Aquila

nelle persone dei sottoindicati Magistrati:

dott. Giuseppe Iannaccone Presidente relatore

dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere

dott. Francesco Filocamo Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al n. 1534/2016
R.G.C.A., vertente tra

....., nato in Nigeria (Ubiaja) il,
rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Polleggioni
Appellante

e

Ministero dell'Interno-Commissione territoriale per
il riconoscimento della protezione internazionale di
Ancona, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato

Appellato

contro l'ordinanza resa dal Tribunale di L'Aquila il
26/6/2016.



Le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate nel verbale dell'udienza tenutasi il giorno 8/3/2017.

Svolgimento del processo e motivi della decisione.

1.1) ha impugnato, dinanzi al Tribunale di L'Aquila, il provvedimento in data 15/9/2015, col quale la Commissione Territoriale di Ancona gli aveva negato sia lo status di rifugiato, che la protezione sussidiaria di cui al D.lgs. 251/2007, che il permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui agli artt. 5 comma 6 e 19 D.lgs. 286/1998.

1.2) Con ordinanza del 26/6/2016 il Tribunale di L'Aquila ha respinto il reclamo, ritenendo che non fossero credibili le dichiarazioni rese dall'istante, e non soddisfatti i presupposti previsti dalla legge per la concessione delle misure invocate dal ricorrente.

1.3) Contro l'ordinanza propone appello reiterando soltanto la richiesta di protezione internazionale sussidiaria ed, in subordine, la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

1.4) Il Ministero dell'Interno ha chiesto il rigetto dell'appello.



2.1) Ciò premesso in fatto, è opportuno ricordare che l'art. 2 del D. Lgs. 19.11.2007 n. 251 dispone (conformemente alla Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28.07.1951 e ratificata con L. 24.07.1954 n. 722) che "rifugiato" è il cittadino straniero che, per il fondato timore d'essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza, e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale paese.

2.2) Ai sensi dei successivi artt. 7 e 8, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato consistono (art. 7) nella presenza di atti di persecuzione sufficientemente gravi, per natura o per frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali: ed in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'uomo.

2.3) Tali atti di persecuzione possono assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d)



rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10 comma 2; e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

2.4) Gli atti di persecuzione, tuttavia, non comportano, automaticamente, il riconoscimento dello status di rifugiato, poiché devono essere collegati a cause specifiche, indicate nell'art. 8, e quindi riconducibili a motivi di a) "razza" (riferita a particolari considerazioni inerenti il colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un particolare gruppo etnico); b) "religione" (che include convinzioni teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale e sociale fondate su un



credo religioso o da esso prescritte); c) “nazionalità” (intesa non solo con riferimento alla cittadinanza, ma anche all’appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un’identità culturale, etnico o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro stato; d) “particolare gruppo sociale” (costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune ovvero una fede, che è fondamentale per l’identità o la coscienza; oppure che possiede un’identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante, anche in funzione dell’orientamento sessuale); e) “opinione politica” (professione di un’opinione, un pensiero o una convinzione su questione inerente i potenziali persecutori, le loro politiche ed i loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti).

3.1) La protezione sussidiaria è invece concessa al cittadino straniero (o all’apolide) che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o nel caso di apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave.



3.2) Al riguardo, l'art. 14 D. Lgs. 19.11.2007 n. 251 stabilisce che devono considerarsi danni gravi; a) la condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

4.1) Quanto, infine, alla protezione umanitaria, l'art. 32 D. Lgs. 25/2008 prevede che “nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga sussistano gravi motivi umanitari, la Commissione trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 D. L.vo 286/1998”.

4.2) Dall'esame della norma emerge il riferimento a “seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”.

4.3) Con ordinanza n. 10393/2009 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che la situazione giuridica dello straniero che invochi il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ha natura di diritto soggettivo, che va annoverato tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall'art. 2 della



Costituzione e dall'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

4.4) Secondo la prevalente giurisprudenza di merito possono ritenersi ricorrenti i gravi motivi umanitari quando il richiedente si trovi in una situazione di particolare vulnerabilità (soggetto che versi in condizioni psicofisiche tali da non consentire o l'allontanamento ovvero la cura nel paese di origine, minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone che hanno subito nel paese di origine torture, stupri, o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale).

5.1) Nel caso di specie, a sostegno del gravame deduce che in Nigeria, proprio Paese di origine, sussiste una situazione di violenza diffusa, tale da non garantire la necessaria tutela dei diritti inviolabili dell'essere umano.

5.2) Evidenzia che la situazione di criticità riguarda tutto il territorio nazionale, e non soltanto la zona posta a nord del Paese, dov'è attivo il gruppo terroristico Boko Haram, al quale vengono attribuiti attentati ed attacchi terroristici in diverse zone dello Stato.

5.3) Per cui l'appellante allega che se facesse ritorno nel proprio Paese si troverebbe esposto ad un elevato rischio per la propria incolumità e libertà personale.



6.1) L'appello va accolto: la Nigeria, infatti, versa in una grave situazione di violazione dei diritti umani, imputabile alle autorità di governo che, nella migliore delle ipotesi, non sono in grado di contrastarla: con sparizione forzate, detenzioni arbitrarie, attacchi alla libertà di espressione.

6.2) Dal rapporto di Amnesty International, 2014/2015, emerge che "...per tutto l'anno violenti conflitti hanno attanagliato parte del continente. Alcuni si sono sviluppati e intensificati con modalità particolarmente violente, come nella Repubblica Centrafricana....in Sudan e Nigeria”.

6.3) Nel medesimo rapporto è chiarito che "...nel corso dell'anno molti paesi, tra cui Kenya, Somalia, Nigeria, Mali ...hanno dovuto affrontare gravi minacce alla sicurezza, come diretta conseguenza della crescente violenza esercitata da gruppi armati estremisti, come al-Ahabaab e Boko Haram. Decine di migliaia di civili hanno perso la vita, altre centinaia sono state vittime di rapimenti e innumerevoli altri continuavano a vivere in un clima di paura e insicurezza. Ma la risposta data da molti governi è stata ugualmente brutale e indiscriminata ed ha portato ad arresti arbitrari, detenzioni di massa ed esecuzioni extragiudiziali”.

6.4) Buona parte della giurisprudenza di merito, pertanto, si è orientata nel senso di riconoscere la protezione sussidiaria ai cittadini nigeriani (Trib.



Bari, 2 novembre 2016, in redazione@meltingpot.org; Trib. Perugia 16 agosto 2016, redazione@meltingpot.org; Corte App. Trieste, 9 agosto 2016 n. 553, redazione@meltingpot.org).

6.5) In particolare, nella motivazione della sentenza della Corte di Appello di Trieste si fa riferimento al rapporto COI, redatto dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo, in cui si evidenzia “la situazione di violenza indiscriminata in alcune zone del Paese, per la grande maggioranza ubicate a nord, nord-est del Paese, e negli stati del Delta del Niger”.

6.6) Nello stesso documento si legge che gli attacchi da parte della setta islamista Boko Haram sono continuati senza soluzione di continuità nel nord del paese e che le forze di sicurezza nigeriane sono state accusate di violenze diffuse ... dopo gli attentati del 2012, tra i quali si deve evidenziare quello avvenuto nell'aprile 2012 presso l'Università Bayero, che causò la morte di più di venti persone e decine di feriti, nel novembre 2015 la città di Kano è stata teatro di un attentato terroristico che ha provocato 21 morti e che è stato rivendicato da Boko Haram ... in conclusione non può essere negata l'affermazione di un diffuso stato di violenza verso i civili su tutto il territorio Nigeriano...”.

6.7) Numerose relazioni internazionali descrivono infine la Nigeria come uno Stato caratterizzato da



forti criticità a livello politico e sociale, la cui sussistenza contraddistingue gran parte del territorio nazionale; la corruzione del sistema giudiziario e dei corpi di polizia locale facilitano la diffusione di impuniti abusi e violenze in danno dei cittadini, risultando del tutto compromessa la tutela e la garanzia dei diritti fondamentali dell'essere umano (rapporto Amnesty anno (2015-2016).

7.1) La situazione fin qui descritta, di disordine diffuso, che le autorità non sono in grado di estirpare, e neppure di contenere, corrisponde, quindi, all'ipotesi di cui all'art. 14 comma 1 lett. c) D.lgs. 251/2007, sussistendo una "minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale", tale da giustificare la concessione della protezione sussidiaria.

7.2) Resta assorbita la richiesta subordinata, di concessione della protezione umanitaria di cui agli artt. 5 comma 6 e 19 D.lgs. 286/1998.

7.3) La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza resa dal



Tribunale di L'Aquila il 26/06/2016, nei confronti del Ministero dell'Interno-Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona, così provvede:

- 1) accoglie l'appello, concedendo all'appellante la protezione sussidiaria di cui agli artt. 14-18 del D.lgs. 251/2007;
- 2) compensa le spese di lite.

Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del giorno 2\5\2017.

Il Presidente estensore

